

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1085

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1993

Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per
delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi
collegati

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende affrontare e risolvere alcuni dei problemi nati a seguito della recente instaurazione, presso la gran parte degli uffici giudiziari, di numerosi procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione.

Non ignora il Governo che si tratta di procedimenti sorti in un contesto peculiare e per più versi inquietante, che scuote alla radice la credibilità stessa del sistema istituzionale, creando nella gente aspettative di forte rinnovamento.

L'inquadramento dei procedimenti in un ambito generalizzato di «corruzioni ambientali» coinvolgenti il mondo politico e quello imprenditoriale ingenera la necessità di una profonda moralizzazione che non crei, peraltro, un clima di totale insicurezza democratica e prevedibili fenomeni di grave recessione economica.

Esiste dunque la necessità che qualsiasi intervento legislativo operi su più piani, dovendosi escludere che un intervento solo sui procedimenti in corso o su quelli prossimi a venire possa risolvere la problematica nel suo complesso. È vero però che la rapida e piena definizione di tali procedimenti può già rappresentare un consistente passo in avanti, perchè consente di non lasciare impuniti fatti di per sé gravi e di collegare alla definizione dei procedimenti effetti civili di non sottovalutabile spessore e opportune misure di carattere inibitorio.

In quest'ottica è stato concepito il presente disegno di legge, che, ai fini suddetti, non introduce istituti processuali nuovi, ma amplia l'area di operatività dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta previsto dagli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, senza peraltro escludere anche l'operatività di questo

istituto in alcune ipotesi che di seguito saranno precisate.

Si è ritenuto che il ricorso a un sistema semplificato di definizione del procedimento possa alleggerire l'attività giudiziaria e rispondere contestualmente ad esigenze di giustizia, contemperando le garanzie ed i vantaggi offerti all'imputato con le aspettative della collettività. Il vantaggio dell'imputato di vedere elevato a tre anni e sei mesi il limite della pena applicabile e «sospensibile» è condizionato all'ammissione dei fatti contestati e non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla domanda della parte civile. Non solo, ma dall'applicazione della pena secondo il sistema qui fissato discendono effetti inibitori sulla futura attività pubblica o imprenditoriale dell'imputato che abbia fruito dei vantaggi in questione.

Non può certo escludersi che il ricorso ad altri sistemi possa consentire ugualmente il raggiungimento degli effetti che ci si era prefissi.

La ricerca e l'approfondimento del tema sono affidati al Parlamento, restando il Governo disponibile a tutte quelle modifiche migliorative eventualmente suggerite e ispirate da motivazioni istituzionali quanto mai rilevanti nel difficile momento della Repubblica.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce un modello di procedimento alternativo al dibattimento, che si innesta sull'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo un innalzamento dei limiti di pena stabiliti, che vengono elevati da due a tre anni e sei mesi di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.

Il nuovo istituto non ha carattere generale, ma può trovare applicazione soltanto per i reati specificamente individuati dallo stesso articolo 1, che sono in massima parte

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelli disciplinati dal capo I del titolo II del libro II del codice penale. Si tratta, cioè, di delitti contro la pubblica amministrazione, fra i quali, in particolare, sono ricompresi il peculato (articolo 314, primo comma), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316), la malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis), la concussione (articolo 317), la corruzione per un atto d'ufficio e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 318 e 319), la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter), la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320), l'abuso di ufficio (articolo 323, secondo comma) e la utilizzazione di segreti di ufficio (articolo 326, terzo comma).

Nel comma 2 del medesimo articolo 1 sono stati presi in considerazione altri reati, che solitamente si pongono in rapporto strumentale con i delitti sopra indicati e fra i quali rientrano la ricettazione (articolo 648), i reati in materia societaria previsti dal codice civile, i reati contenuti nelle leggi in materia di imposte. Per le stesse ragioni è stato introdotto in questa fascia anche il reato previsto dall'articolo 353 del codice penale sulla turbata libertà degli incanti.

L'assoggettabilità di questi ultimi reati al regime del «patteggiamento allargato» è subordinata all'esistenza di un rapporto di connessione tra i relativi procedimenti e quelli aventi ad oggetto i delitti contro la pubblica amministrazione indicati nel comma 1. La connessione cui fa riferimento la norma è quella tra procedimenti disciplinata dall'articolo 12 del codice di procedura penale, che trova applicazione anche in assenza di un espresso richiamo.

L'aver inserito nel meccanismo in esame anche i cosiddetti reati «satelliti» si giustifica con l'esigenza di evitare, ove possibile, che alla definizione rapida dei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione non si accompagni quella dei reati ad essi collegati.

Giova precisare che il nuovo istituto non è destinato ad essere applicato ogni qual volta si proceda per uno dei reati indicati dalla norma in oggetto. Si tratta, infatti, di un istituto che si aggiunge al «patteggia-

mento» disciplinato dal codice di procedura penale e che non lo sostituisce. Di conseguenza, ricorrendone i presupposti, l'imputato potrà sempre richiedere l'applicazione della pena sulla base dell'articolo 444 del codice di procedura penale, purchè, in tal caso, la pena non superi il limite dei due anni di reclusione.

Al fine di rendere appetibile la scelta del «nuovo» rito si è prevista la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena anche oltre i limiti stabiliti dagli articoli 163 e 164, ultimo comma, del codice penale, richiamando lo stesso limite di tre anni e sei mesi per la pena applicabile su richiesta.

Si è ribadito il principio contenuto nell'articolo 164, ultimo comma, del codice penale del divieto di concessione della sospensione per più di una volta; tuttavia, anche qui è stata prevista la possibilità di disporre nuovamente la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella precedente, superi il limite massimo dei tre anni e sei mesi.

In questo caso si è specificato che la nuova sospensione condizionale può essere disposta anche a seguito di nuova sentenza di applicazione della pena, con riferimento sia alla sentenza emessa in seguito al patteggiamento allargato che a quella emessa sulla base dell'articolo 444 del codice di procedura penale; conseguenza questa della scelta a favore di un rito che non sostituisce quello previsto dal codice, ma che su questo si innesta.

Il comma 4 dell'articolo 1 contiene una norma di chiusura che rinvia, per quanto non diversamente disposto, agli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale.

In questo modo vengono richiamate tutte le disposizioni in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che non siano in contrasto con il nuovo istituto.

Se è ovvio il richiamo all'articolo 444 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la diminuzione fino a un terzo della pena, particolare importanza assume invece il richiamo alle disposizioni sugli effetti della sentenza, con le previsioni dell'esclusione della condanna al pagamen-

to delle spese del procedimento e dell'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. Resta ferma la confisca obbligatoria di cui all'articolo 240, secondo comma, del codice penale e trovano del pari applicazione gli effetti estintivi del reato previsti dal comma 2 dell'articolo 445 del codice di procedura penale.

Deve invece escludersi che il richiamo all'articolo 445 valga anche per la previsione di inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi, in quanto il sistema di assoluta separazione tra azione civile e azione penale nel patteggiamento deve ritenersi parzialmente derogato dall'articolo 3 del disegno di legge, che attribuisce al giudice il potere di decidere sulla domanda della parte civile.

L'istituto introdotto presenta indubbiamente alcune particolarità rispetto al modello di rito alternativo al quale si ispira. Da qui la necessità di una diversa regolamentazione del procedimento che porta all'applicazione della pena.

Il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che soltanto l'imputato può presentare richiesta di applicazione della pena oltre i limiti previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale.

La richiesta ha come condizione di ammissibilità l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato.

Non si tratta di un'ammissione implicita della propria responsabilità, così come di fatto avviene per il «patteggiamento» previsto dal codice, ma di un'ammissione in senso tecnico sui fatti contestati, che deve essere altresì accompagnata dalla indicazione degli elementi di prova necessari per l'esatta ricostruzione dei fatti medesimi.

L'aver subordinato l'ammissione al rito «allargato» a una forma di riconoscimento della propria responsabilità si giustifica - come già si accennava in premessa - in una ottica premiale, il cui effetto, per l'imputato, è quello di poter beneficiare di un rito particolarmente favorevole, che gli consente una consistente decurtazione della pena, con possibilità di ottenere la sospensione condizionale nel limite di tre anni e sei mesi di reclusione.

Si è stabilito d'altra parte che l'ammissione debba essere «vestita» da concreti riferimenti ad elementi probatori che consentano la ricostruzione dei fatti; questo per evitare apparenti ammissioni e, soprattutto, per scongiurare che la richiesta di patteggiamento possa essere utilizzata come un mezzo per bloccare le indagini preliminari. Il riferimento al contributo per la ricostruzione dei fatti consente così al giudice di valutare non solo la natura dell'ammissione, ma anche di acquisire una serie di informazioni e di elementi di prova utili per le stesse indagini del pubblico ministero.

Il comma 2 dell'articolo 2 disciplina espressamente l'ipotesi della richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari; negli altri casi trovano invece applicazione le norme previste dal codice di procedura penale, pur se con l'accennato limite della compatibilità.

La novità sostanziale è rappresentata dai poteri attribuiti al giudice delle indagini preliminari, che, a differenza di quanto disposto dagli articoli 447 e 448 del codice di procedura penale, può pronunciarsi sulla domanda anche dinanzi al dissenso ingiustificato del pubblico ministero. Più precisamente si è inteso anticipare il sindacato sul dissenso del pubblico ministero all'udienza espressamente fissata dal giudice per le indagini preliminari o all'udienza preliminare, evitando di arrivare alla chiusura del dibattimento o del giudizio di impugnazione per verificare la fondatezza della richiesta di «patteggiamento».

Anche tale scelta risponde all'esigenza di realizzare una maggiore speditezza nella definizione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione; inoltre, sul piano strettamente tecnico è la conseguenza della dequotazione del dissenso del pubblico ministero.

In sostanza, con il nuovo sistema, il giudice per le indagini preliminari ha il potere di pronunciare sentenza sulla richiesta presentata dall'imputato ogni qual volta ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, purchè, ovviamente, consideri congrua la pena indicata.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al pubblico ministero è riconosciuto un potere di controllo della decisione del giudice attraverso la proposizione dell'appello.

Avendo attribuito al giudice del patteggiamento il potere di decidere sulle domande di restituzione e di risarcimento dei danni si è reso necessario prevedere appositamente la possibilità per la parte offesa di costituirsi parte civile nell'udienza di cui all'articolo 447 del codice di procedura penale, mancando nel codice una espressa disposizione al riguardo. In questo modo, anche quando la richiesta di applicazione della pena è presentata nel corso delle indagini preliminari, è offerta la possibilità alla persona offesa di avere conoscenza dell'udienza fissata e di potersi eventualmente costituire parte civile.

L'onere di avvisare la parte offesa incombe sull'imputato che ha richiesto l'applicazione della pena.

L'imputato ha solo l'onere di provvedere alla notifica della richiesta e del decreto di fissazione dell'udienza, non anche il compito di individuare la parte offesa. Tale individuazione potrà essere compiuta dal giudice per le indagini preliminari nella fase di prima deliberazione della richiesta, indicando il nominativo della persona offesa, che risulti dagli atti del fascicolo del pubblico ministero, nello stesso decreto di fissazione dell'udienza.

L'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nel disciplinare l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude che il giudice possa pronunciarsi sulle domande riguardanti gli interessi civili. In tal modo le pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dalla parte civile restano al di fuori del giudizio sul «patteggiamento della pena» e possono essere fatte valere solo dinanzi al giudice civile, con separato giudizio.

Nell'articolo 3 del disegno di legge si è previsto invece il potere del giudice di decidere sulle domande per le restituzioni e il risarcimento dei danni della parte civile.

La scelta di riconoscere al giudice il potere di decidere sulle domande della parte civile è motivata dall'esigenza di

impedire che la richiesta del rito alternativo agevoli la possibilità per l'imputato di sottrarsi agli obblighi della restituzione di quanto illecitamente percepito.

Lo scopo dell'istituto è quello di assicurare una rapida definizione dei procedimenti; ma esso non può prevalere sul diritto della persona offesa a ottenere il soddisfacimento delle sue pretese, soprattutto in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti dalle condotte illecite poste in essere.

D'altra parte, appare ragionevole e conforme a giustizia che il vantaggio che ottiene l'imputato, accedendo ad un rito che può evitargli di scontare una pena superiore a quella stabilita dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, sia bilanciato dalla previsione dell'obbligo alle restituzioni ed al risarcimento del danno derivante dal reato.

L'equiparazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ad una pronuncia di condanna dell'imputato giustifica, sul piano sistematico, l'inserimento dell'azione civile nel procedimento disciplinato dal presente disegno di legge e la conseguente statuizione sulle questioni relative agli interessi civili.

La pronuncia di condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni è subordinata alla richiesta della parte civile, costituitasi in giudizio.

Si è preferita questa soluzione rispetto ad altre, pure praticabili, che però svincolavano la restituzione di quanto illecitamente percepito dalla domanda della parte interessata, in quanto essa è più rispettosa del principio processual civilistico della domanda ed anche perchè, in una materia in cui la liquidazione del danno derivante dal reato non è sempre agevole, l'affidarne al giudice la determinazione e la successiva liquidazione rappresenta una garanzia di giustizia.

La decisione sulla domanda di risarcimento comporta che il giudice provveda anche alla liquidazione del relativo danno.

La pronuncia del giudice non può peraltro essere assunta all'esito di un vero e proprio giudizio, in quanto il potere di decisione sull'azione civile ha un campo di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione limitato agli elementi di prova contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti fino al momento della richiesta dell'imputato.

Anche in considerazione delle modifiche apportate al processo civile, la sentenza di condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è provvisoriamente esecutiva. Non vi è quindi necessità che la parte civile faccia espressa richiesta della clausola di provvisoria esecuzione, nè che questa sia subordinata alla sussistenza di giustificati motivi, così come previsto dall'articolo 540 del codice di procedura penale.

Al giudice si è attribuito, inoltre, il potere di pronunciare condanna generica ai danni.

La norma ricalca l'articolo 539 del codice di procedura penale riguardante il giudizio, ma a differenza di questo non ha come presupposto la mancanza di prove che consentano la liquidazione del danno, bensì la mancanza di accordo sulla liquidazione.

La disposizione contribuisce a chiarire anche i limiti generali della pronuncia del giudice sull'azione civile fatta valere in sede di «patteggiamento allargato». In sostanza, la decisione sulla domanda di restituzione e di risarcimento e la conseguente liquidazione dei danni in tanto è possibile, in quanto tra le parti intervenga un accordo sugli interessi civili.

L'accordo, non necessario per il patteggiamento sulla pena, diviene essenziale per una pronuncia di condanna con la quantificazione del danno.

Non si è ritenuto di attribuire al giudice un potere pieno, svincolato dall'accordo delle parti, per non instaurare in sede di patteggiamento un vero e proprio giudizio civile, che avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente le esigenze di semplificazione e rapida definizione dei procedimenti. Inoltre, una decisione intervenuta in mancanza dell'accordo tra le parti avrebbe reso necessario prevedere l'impugnazione della decisione sul capo degli interessi civili.

La soluzione prescelta consente, tuttavia, che in caso di disaccordo il giudice provveda ugualmente sulla domanda della parte civile, limitandosi a pronunciare una condanna generica, che affermi l'eventuale

esistenza del danno derivante dal reato, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la quantificazione del danno con separato giudizio.

In questa ipotesi la parte civile può ottenere la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. La condanna è immediatamente esecutiva.

Il ricorso alla provvisoria garantisce che per i danni la cui prova è già in atti, così come pure per quelli che possono essere liquidati in via equitativa, vi sia sempre un provvedimento di contenuto risarcitorio da parte del giudice.

L'articolo 4 stabilisce una serie di misure inibitorie che conseguono necessariamente alla sentenza di applicazione della pena prevista dal disegno di legge e che producono l'effetto di escludere dagli incarichi politici, amministrativi e imprenditoriali di vertice quelle persone che si sono rese responsabili dei delitti contro la pubblica amministrazione individuati nell'articolo 1.

Si è ritenuto di precisare che tali misure trovano applicazione anche nei confronti di coloro che comunque hanno riportato condanna per taluno dei delitti sopra indicati, quindi al di fuori dello speciale rito che si è disciplinato.

La norma risponde all'esigenza di assicurare la moralizzazione nei rapporti tra amministrazione e mondo imprenditoriale, sanzionando con provvedimenti particolarmente incisivi quelle condotte illecite che hanno contribuito al degrado della vita politico-amministrativa nel Paese.

Invero, si tratta di misure che sono in gran parte già previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in relazione a quasi tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e che conseguono alla condanna, anche non definitiva, per uno di tali reati.

La norma contenuta nell'articolo 4 prevede, tuttavia, alcune misure non previste nella legge n. 55 del 1990, come quelle che inibiscono la candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica o quelle che riguardano gli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese pubbliche o private.

L'articolo 4, comma 3, prevede che, con appositi regolamenti, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica diano attuazione alle disposizioni *de quibus*, stabilendo meccanismi che assicurino l'effettività delle sanzioni.

L'articolo 5 del disegno di legge afferma che le disposizioni trovino applicazione per i soli reati commessi entro il 31 dicembre 1992, individuando così un preciso limite temporale e confermando la eccezionalità del provvedimento.

Ragioni di giustizia sostanziale sono alla base della previsione che estende l'applica-

zione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso, in qualunque stato e grado essi si trovino.

Per i giudizi in corso è stato introdotto un meccanismo che consente all'imputato di ottenere una sospensione di trenta giorni per poter valutare se proporre o meno la richiesta di applicazione della pena. Scaduto il termine sospensivo la richiesta non può più essere formulata ed il giudice può proseguire nel giudizio.

Anche nel corso del giudizio per cassazione è riconosciuta all'imputato la facoltà di richiedere l'applicazione della pena; in tal caso, competente a decidere è il giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Applicazione della pena su richiesta dell'imputato per reati contro la pubblica amministrazione ed illeciti ad essi collegati)

1. I limiti di pena stabiliti nell'articolo 444 del codice di procedura penale sono elevati a tre anni e sei mesi di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, del codice penale.

2. Il limite di pena indicato nel comma 1 si applica altresì ai reati previsti dagli articoli 353 e 648 del codice penale e ai reati previsti dal codice civile o dalle leggi in materia di imposte, sempre che i relativi procedimenti siano connessi agli illeciti indicati nel medesimo comma 1.

3. La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche oltre i limiti previsti dagli articoli 163 e 164, ultimo comma, del codice penale, ma senza oltrepassare i limiti stabiliti nel comma 1. La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta; tuttavia, nel pronunciare una nuova sentenza di applicazione della pena su richiesta il giudice può disporre la sospensione condizionale se la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella precedente sentenza, non superi i limiti stabiliti nei commi 1 e 2.

4. Al procedimento per l'applicazione della pena su richiesta previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, salvo quanto espressamente stabilito negli articoli che seguono.

Art. 2.

*(Richiesta dell'imputato
e provvedimenti del giudice)*

1. La richiesta di applicazione della pena oltre i limiti previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale può essere formulata soltanto dall'imputato che abbia ammesso i fatti e fornito elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione dei fatti medesimi.

2. Se la richiesta è presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza con la quale applica la pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta dell'imputato. Il giudice pronuncia ugualmente sentenza quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta.

3. Quando la richiesta di applicazione della pena è formulata nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa può costituirsi parte civile nell'udienza prevista dall'articolo 447 del codice di procedura penale. La richiesta di applicazione della pena e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati alla persona offesa, a cura dell'imputato, almeno dieci giorni prima dell'udienza.

4. In caso di dissenso il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

Art. 3.

(Decisioni sull'azione civile)

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 1, se vi è costituzione di parte civile, il giudice, quando pronuncia sentenza di applicazione della pena su richiesta, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno. Se pronuncia sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. La condanna alle restituzioni e al risarci-

mento del danno è provvisoriamente esecutiva.

2. Il giudice, se non vi è accordo sulla liquidazione del danno, pronuncia condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.

3. A richiesta della parte civile il giudice può condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, oppure nei limiti dell'accordo raggiunto tra le parti.

4. La condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva.

Art. 4.

(Misure inibitorie)

1. Coloro nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza, anche non definitiva, prevista dall'articolo 2, come pure coloro che hanno comunque riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei reati indicati nell'articolo 1, non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane. Non possono esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche, ovvero delle imprese pubbliche o private.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per gli incarichi con riferimento ai quali l'elezione o la nomina è di competenza:

a) della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei loro Presidenti;

b) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

c) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

3. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica disciplinano con propri regolamenti le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, lettera a).

4. Per quanto non espressamente disposto dai commi 1 e 2 si osservano, ove applicabili, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Limiti temporali di applicazione
e disciplina transitoria)*

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 1 a 4 si applicano ai reati commessi entro e non oltre il 31 dicembre 1992. Esse si applicano altresì, in ogni stato e grado, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, se è già in corso il giudizio, l'imputato può presentare al giudice domanda di sospensione della decisione ai fini della formulazione della richiesta di applicazione della pena. In tal caso il giudice non può pronunciare sentenza se non dopo trenta giorni dalla presentazione della domanda.

3. La richiesta di applicazione della pena non può essere presentata una volta decorso il termine indicato nel comma 2.

4. Competente a decidere sulla richiesta di applicazione della pena è il giudice che procede.

5. Se la richiesta è presentata nel corso del giudizio di cassazione, competente a decidere è il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. In tal caso, la Corte di cassazione pronuncia ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti al giudice competente.

6. Contro l'ordinanza con la quale il giudice respinge o dichiara inammissibile la richiesta di applicazione della pena può essere proposto ricorso per cassazione.